

REDDITO IMPRESA E IRAP

Tassazione sostitutiva al 20%: alcune considerazioni

di **Fabio Garrini**

Il provvedimento più atteso e commentato contenuto nella bozza di **disegno di Legge di bilancio per il 2019** è il primo passo della *flat tax*, che per la verità si palesa come un ampliamento del **regime forfettario**; va comunque segnalato che in tale provvedimento è già previsto il **secondo step**, che entrerà in vigore dal **1 gennaio 2020**, disciplinato all'**articolo 6** e rubricato ***"Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni"***.

Consci del fatto che la prima necessità è risolvere i problemi impellenti e altrettanto consapevoli del fatto che un anno in ambito fiscale è un periodo lunghissimo durante il quale i provvedimenti vengono spesso stravolti, pare comunque utile segnalare le **caratteristiche principali di tale istituto**, al fine di poter fare qualche **valutazione prospettica** sulle posizioni dei clienti di studio.

La cedolare al 20% per imprese e professionisti

Tale istituto, che permette di tassare il reddito in via sostitutiva ad Irpef, relative addizionali ed Irap nella misura fissa del 20%, si pone in **posizione contigua al regime forfettario**, visto che l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente deve essere compreso tra euro 65.001 ed euro 100.000.

Pertanto:

- tale regime non può essere scelto da chi consegue un **fatturato inferiore a tale soglia** (che quindi potrà accedere al **solo regime forfettario**, in alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito);
- i soggetti che realizzano un fatturato compreso nel *range* 001 – 100.000 **"possono"** applicare la tassazione fissa al 20%, il che significa che sono pienamente liberi di continuare con l'ordinario prelievo Irpef.

Il fatto che si tratti di un regime contiguo a quello forfettario è provato anche dal fatto che sono previste le **medesime cause di esclusione** già previste all'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), che potremmo riassumere nel fatto di non utilizzare regimi speciali, essere residenti, non effettuare cessioni di fabbricati o auto, non partecipare in società, non svolgere l'attività nei confronti di soggetti che in passato sono stati datori di lavoro.

Come il **regime forfettario**, le operazioni poste in essere sono **fuori dal campo di applicazione dell'Iva** (con correlato **divieto di detrazione** dell'imposta assolta sugli acquisti) e non subiscono

ritenuta, né rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (seppure con la necessità di indicare in dichiarazione le generalità dei percipienti)

Le **analogie**, però, si fermano qui.

La prima **differenza** di ordine operativo risiede **nell'assoggettamento agli obblighi di fatturazione elettronica**: a differenza dei forfettari che sono autorizzati a continuare ad emettere le fatture in modalità "analogica", questo regime obbliga alle modalità di fatturazione previste per i contribuenti in regime ordinario.

Inoltre **la determinazione del reddito non è forfettaria, ma analitica**: l'articolo 6, comma 1, prevede infatti che l'imposta sostitutiva del 20% debba applicarsi *"al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari"*.

Per tali soggetti viene quindi meno la semplificazione amministrativa riconosciuta al regime forfettario consistente nella necessità di monitorare esclusivamente le operazioni attive, potendo tralasciare quelle passive (salvo l'onere di fornire taluni dati nel quadro RS della dichiarazione dei redditi); il nuovo istituto obbliga invece i contribuenti alla **tenuta di una normale contabilità**, con una determinazione del reddito che risulta differenziato tra imprese e professionisti.

Va però proposta un'ulteriore considerazione: mentre il primo *step* della *flat tax* è un allargamento del regime forfettario, con la conseguenza che risultano applicabili tutte le previsioni contenute nella **L. 190/2014**, **questo secondo step è un regime autonomo, con regole specifiche**.

Nell'**articolo 6** del DDL di bilancio **non è contenuta alcuna previsione circa la possibilità di dedurre dal reddito i contribuenti previdenziali**, come invece è consentito ai forfettari ai sensi dell'[articolo 1, comma 64, L. 190/2014](#); considerando che al nuovo istituto accederanno soggetti con redditi presumibilmente elevati (affinché la sostitutiva fissa al 20% risulti effettivamente conveniente), il fatto di **perdere la deduzione dei contribuenti previdenziali renderebbe tale regime quasi sempre non conveniente**.

Pare lecito affermare che tale mancata previsione sia da intendersi come mera dimenticanza, che **dovrà essere corretta, pena rendere del tutto inapplicabile il nuovo istituto**.

